STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA CONTADINI ED OPERAJ D'AMBO I...

Società di mutuo soccorso fra contadini ed operai

1870 Rg. F. 21

184 3 BIBL. NAZ. CENTRALE FIRENZE

STATUTO

DELLA

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

FRA

CONTADINI ED OPERAI D'AMBO I SESSI

IN PREDOSA

ALESSANDRIA
Dalla Tipografia Gazzotti e C.
1870.

Libretto di Statuto

appartenente al Socio Effettivo

con Numeri di Matricola

entrati nella Società il

col pagamento mensile fra tutti di L.

cominciando dal mese di

STATUTO

Della Società di Mutuo soccorso fra Contadini ed Operai d'ambo i sessi in Predosa

Art. 1. Col giorno d'oggi 20 luglio 1870, e mediante le già effettuate sottoscrizioni di 200 firme, resta istituita la Società di mutuo soccorso fra i Contadini, Operai d'ambo i sessi in Predosa.

Art. 2. Scopo della Società è di costituire fondi in denaro, da erogarsi in sussidio;

a) Ai socii che per età, malattie o disgrazie, venissero incapaci al lavoro;

b) Ai bambini che la loro madre fosse nell'impossibilità d'allattare, e che i mezzi pecuniarii di famiglia non permettessero di sopportare la spesa del baliatico.

Art. 3. La Società si compone di socii fondatori effettivi, socii effettivi e socii onorarii.

Sono socii fondatori effettivi i primi 200 sottoscrittori che formarono la Società, e questi, oltre al privilegio del pagamento mensile a soli 25 centesimi, senza riguardo all'età, go-

Digitized by Google

dono pure il privilegio d'avere sussidiati gratuitamente i loro figli sino all'età di 9 anni.

Sono socii effettivi tutti quelli di Predosa che si fanno inscrivere nella Società a seconda le regole e pagamenti qui descritti:

Dagl'anni	5	ai	9	si paga centesimi	10	al	mese
»	10	»	14	»	15	»	
»	15	»	24	»	25	»	
»	25	»	29	»	30	»	
»	30	»	35	»	35	»	
»	36	»	39	»	40	»	
»	40	»	44	»	45	»	
»	45	»	48	»	50	»	

Sono socii onorarii tutti quelli che pagano una lira all'anno, senza avere diritto al soccorso della Società.

Art. 4. Tutti i socii indistintamente, all'atto della iscrizione sul registro della Società, pagano L. 1 a titolo di fondo.

Art. 5. È in facoltà dei socii, che non vogliono pagare mensilmente, il fare pagamenti di tre mesi, sei mesi, un anno, ma sempre anticipati.

Art. 6. I socii effettivi pagheranno la quota mensile a mani del Cassiere della Società, non più tardi dell'ultima domenica di cadun mese sotto pena di decadenza.

Art. 7. Il socio decaduto, mediante ne faccia

Digitized by Google

domanda al Presidente della Società, potrà essere riammesso, dietro ordine del Consiglio permanente, a far parte della Società, purchè provi con fede del Medico, legalizzata dal Sindaco, essere sano, ed abile al lavoro, e paghi oltre ai mesi scaduti una multa di cent. 50 per cadun mese scaduto, e una lira per la sua nuova registrazione.

Art. 8. Il socio ammalato o impotente al lavoro, tanto per vecchiaia, che per malattia, convalescenza od altra causa, dovrà, per essere soccorso dalla Società, farne la domanda al Presidente della Società, presentando il certificato del Medico, in cui sia specificata la causa per cui si chiede il soccorso, ed il tempo approssimativo della malattia e convalescenza.

Art. 9. A seconda le circostanze e secondo i mezzi che potrà disporre la Società, la somma di sussidio potrà dal Consiglio permanente essere variata, ma però non potrà mai essere minore di cent. 15 al giorno pei minori degl'anni 10, di cent. 25 sino agl'anni 14, e di cent. 40 per tutti gli altri.

Art. 10. I soci dagl'anni 5 ai 14, raggiunto il quindicesimo, dovranno pagare cent. 25 al mese.

Art. 11. Il soccorso che la Società accorda non comincierà che al primo settembre 1871, e pei soci inscritti dopo il mese di agosto 1870,

Digitized by Google

tredici mesi dopo la loro inscrizione, fuoriche siano disposti a pagare i mesi scorsi da agosto sino a quello in cui si fanno inscrivere. Questo soccorso non sarà concesso che dopo il terzo giorno di malattia.

Art. 12. I pagamenti mensili dei socii avranno principio col mese d'agosto 1870.

Art. 13. Il Consiglio permanente potrà rifiutare dalla Società e non accettare coloro che non fossero totalmente sani, e quelli che si dassero soverchiamente all'ubbriachezza ed al mal costume, o commettessero azioni che disonorassero la Società

Art. 14. Nessuno dei socii decaduti, cancellati o rifiutati dalla Società avrà diritto alla restituzione delle somme pagate.

Art. 15. Il fondo in denaro, che dovrà sempre esistere nella cassa della Società, non potrà mai essere minore di L. 200 nè maggiore di L. 400, e la somma maggiore sarà, a cura del Consiglio permanente, impiegata in modo, che dato il caso di straordinarie malattie o pestilenze, se ne possa dalla Società immediatamente servire a sollievo dei socii bisognosi.

Dell' Amministrazione.

Art. 16. L'amministrazione della Società di soccorso è composta di otto membri oltre al

Presidente, nominati tra loro stessi, dalla maggioranza dei soci presenti a pluralità di voti.

Art. 17. L'amministrazione nella sua prima adunanza nomina nel suo seno un Vice-Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Si raduna regolarmente ogni anno alla fine di dicembre, per rivedere, discutere ed approvare il bilancio, e straordinariamente ogni qual volta circostanze imperiose ne daranno il caso, e a tal uopo pel pronto e buon andamento della sua amministrazione elegge fra i suoi otto Membri due Consiglieri, che unitamente al Presidente e al Segretario formano il Consiglio di permanenza.

Art. 18. Al Consiglio permanente spetta l'amministrare i fondi della Società, e si raduna dietro invito del Presidente.

Art. 19 L'amministrazione si rinnova ogni 3 anni, ed il Consiglio permanente ogni anno, e tanto gli Amministratori che Consiglieri scaduti possono sempre essere rieletti, e l'opera loro è gratuita.

Art. 20. Il Cassiere della Società esige tutte somme dovute dai soci e ne rilascia ricevuta, annotandole in apposito registro. Fa i pagamenti dei mandati che sono emessi e firmati dal Presidente e Segretario.

Art. 21. Il Consiglio permanente ogni tre mesi farà una rivista di cassa e formerà, tanto

Google

per il Cassiere, come per la sua gestione interna, un apposito regolamento, quale sarà presentato all'approvazione dell'Amministrazione per tutte quelle modificazioni ed aggiunte che crederanno necessarie.

Art. 22. La Società dura sino a tanto che il numero dei suoi soci effettivi raggiunga i cento; in caso contrario i soci tutti, minori dei cento, riuniti in assemblea delibereranno, come impiegare i fondi che ancora vi saranno della Società.

Predosa, il 24 luglio 1870.

Il Presidente
G. LANZAVECCHIA.

Il Segretario
C. Rovegila

Amministrazione.

LANZAVECCHIA Giuseppe, *Presidente.*

GANDINI Francesco Maria, *Vice-Presidente*

ROVEGLIA Carlo, *Segretario.*

PESCE Alessandro farmacista, *Cassiere*

DARDANO P. Alessandro, Dottore.

BOGGERO Biagio.

BRUNO Gerolamo.

SANT'AGOSTINO Gio. Antonio.

BRUNO Giuseppe.

Ricevute dei pagamenti mensili del N.

1870. Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

1871. Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre
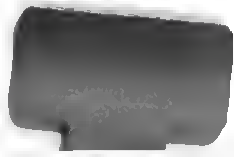
5835806